



IN QUESTA EDIZIONE

1. Il nuovo provvedimento in materia di documentazione transfer pricing

1

Il nuovo provvedimento in materia di documentazione transfer pricing

Per tutti i clienti

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (prot. 2020/360494) pubblicato in data 23 novembre 2020, aggiorna le disposizioni italiane relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento, allineandole alle linee guida OCSE (ultima versione del 2017).

Le nuove indicazioni sostituiscono quelle del provvedimento del 2010 (prot. 2010/137654) a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 23 novembre 2020.

Di conseguenza, i contribuenti saranno tenuti ad applicare le nuove linee guida per la documentazione relativa all’anno 2020 da predisporre nel corso del 2021 (entro il 30 novembre 2021 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare).

Di seguito presentiamo una sintesi delle novità più rilevanti apportate dal provvedimento di recente pubblicazione:

- a) Tutte le entità residenti o stabilite in Italia appartenenti a gruppi multinazionali che intrattengano transazioni inter-company con entità estere del gruppo, sono tenute a predisporre la documentazione in materia di prezzi di trasferimento. Sono incluse anche

le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti e le stabili organizzazioni all'estero di società residenti nel territorio dello Stato. Viene dunque eliminata la distinzione per categorie di imprese (holding, sub-holding, controllata).

b) La documentazione idonea al fine di poter beneficiare della cd. *penalty protection* (ovvero la non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione in caso di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria del valore *arm's length* dei prezzi di trasferimento applicati infragruppo) è costituita da entrambi i seguenti documenti: Masterfile e Documentazione Nazionale.

c) La struttura e il contenuto di Masterfile e Documentazione Nazionale risultano modificati e allineati a quanto previsto nel capitolo 5 delle linee guida OCSE.

Il Masterfile fornisce una panoramica delle attività del gruppo e dei fattori che contribuiscono alla generazione di valore al suo interno, consentendo alle amministrazioni finanziarie di inquadrare le *policy* di *transfer pricing* adottate dal gruppo nel loro contesto di riferimento (economico, legale, finanziario e fiscale), e dunque di effettuare una valutazione dei rischi a livello globale.

La Documentazione Nazionale, invece, fa riferimento alle transazioni infragruppo intraprese dall'entità residente, consentendone il riscontro del rispetto del principio di libera concorrenza.

A tal proposito, si segnala che le principali modifiche apportate ai documenti riguardano i seguenti aspetti:

Masterfile

Nel Masterfile – che può essere redatto in lingua inglese - sono richiesti maggiori dettagli circa le attività svolte dal gruppo (principali fattori di generazione dei profitti, descrizione della catena produttiva e/o distributiva dei primi cinque prodotti o servizi in termini di fatturato o di quelli che realizzano oltre il 5% del fatturato complessivo del gruppo) e a talune categorie di transazioni, quali servizi infragruppo, beni immateriali, transazioni finanziarie. Si richiede, ad esempio, la descrizione dei fattori alla base della capacità delle principali entità di fornire servizi importanti per il gruppo; delle attività svolte per lo sviluppo, la proprietà e lo sfruttamento dei beni immateriali e dei relativi accordi di ricerca e sviluppo; delle modalità di finanziamento e delle funzioni di tesoreria accentrata. È richiesto di allegare il bilancio consolidato del gruppo e di descrivere tutti gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (APA) e i ruling preventivi transfrontalieri sottoscritti con, o rilasciati dalle, amministrazioni fiscali dei Paesi in cui il gruppo opera.

Documentazione Nazionale

Si richiede un'articolazione più dettagliata dell'analisi di comparabilità, delle eventuali rettifiche di comparabilità applicate alla *tested party* e/o ai soggetti comparabili, e delle

assunzioni rilevanti (“*critical assumptions*”) adottate nell’applicazione del metodo di *transfer pricing* scelto. Inoltre, è necessario allegare: i) il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione di revisione; ii) i prospetti di riconciliazione tra i dati finanziari utilizzati ai fini dell’applicazione del metodo di *transfer pricing* e i dati di bilanci; e iii) oltre alla copia di tutti gli accordi infragruppo riferiti alle transazioni descritte, copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l’impresa nazionale non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo oggetto di documentazione.

- d) È necessario predisporre specifica documentazione nel caso di utilizzo dell’approccio semplificato sui servizi a basso valore aggiunto (come autorizzato dall’articolo 7 del decreto ministeriale del 14 maggio 2018 recante le linee guida per l’applicazione delle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento). Nello specifico, si richiede di:
- descrivere nel dettaglio i servizi, le ragioni della fornitura e i contratti sottostanti, i beneficiari e i relativi benefici ottenuti o attesi, oltre ai criteri di allocazione usati;
 - illustrare e documentare la base costi e i calcoli a supporto dell’applicazione dei criteri di ripartizione.

- e) Rimane invariata la possibilità per le “piccole e medie imprese” (*some* le imprese che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta di riferimento) di non aggiornare i dati inclusi nei paragrafi relativi alle operazioni infragruppo della Documentazione Nazionale, per i due periodi d’imposta successivi a quello a cui si riferisce la documentazione, ammesso che l’analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e che in detti periodi d’imposta non siano intervenuti cambiamenti significativi in termini di analisi delle caratteristiche economicamente rilevanti e analisi funzionale.

Tuttavia, il nuovo provvedimento restringe la definizione di piccola e media impresa: non vi rientrano infatti i soggetti che direttamente o indirettamente controllano o sono controllati da un soggetto non qualificabile come piccola e media impresa.

- f) È data facoltà di presentare i documenti per una sola parte delle operazioni infragruppo poste in essere. In tal caso, l’eventuale disapplicazione delle sanzioni amministrative si applica con esclusivo riferimento alle transazioni descritte e a tal fine considerate idonee.
- g) I documenti devono essere dotati di data certa. Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono infatti essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- h) È ammessa la modifica o integrazione della documentazione nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa “a sfavore” per errori od omissioni concernenti i prezzi di

trasferimento infragruppo (derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza o *arm's length*), dandone comunicazione nella stessa dichiarazione integrativa.

- i) Il termine di consegna della documentazione, in caso di apposita richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria, è esteso da 10 giorni a 20 giorni.
- j) In sede di accesso, ispezione o verifica, gli addetti al controllo che diano un giudizio di merito negativo circa l'idoneità della documentazione consegnata, sono tenuti a darne specifica motivazione. In ogni caso, rimane fermo il potere dell'Ufficio competente di valutare criticamente detto giudizio ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

Da ultimo, si ricorda che i grandi gruppi multinazionali (con un fatturato consolidato, nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro), sono tenuti a redigere anche la rendicontazione "Paese per Paese" o "*Country-by-Country Reporting*".

I nostri consulenti sono a Vostra disposizione al fine di fornirvi consulenza in materia di prezzi di trasferimento e tematiche collegate, e di assistervi nella preparazione della relativa documentazione.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati

www.bureauplattner.com

